



SICUT LILIUM

ASSOCIAZIONE CORALE

via Martiri, 29 - 12081 BEINETTE CN

livio.cavallo@libero.it

C.F. 96062710049 Tel. 0171.38.41.42



ASSOCIAZIONE

“SICUT LILIUM”

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE

È costituita l'Associazione "*SICUT LILIUM*", nel seguito indicata come l'Associazione.
L'Associazione non ha scopo di lucro.
Ha sede in Via Martiri, 29 - 12081 BEINETTE (CN).

ART. 2 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) L'Associazione opera nei campi CULTURALE, INTELLETTUALE ED ARTISTICO. L'Associazione intraprenderà dunque tutte quelle attività che riterrà opportune nei suddetti campi.
- b) L'Associazione si occupa anche, ma non limitatamente, di MUSICA in genere e si propone di riscoprire e diffondere il repertorio CORALE, ne stimola la pratica e l'ampliamento, consapevole della grande valenza del canto nell'equilibrio psicosomatico della persona. Sarà perciò sua cura diffondere e sviluppare a tutti i livelli l'interesse per la cultura musicale, ed in particolar modo per quella corale, promuovendo, appoggiando ed organizzando tutte quelle iniziative che si ricolleghino a detto fine. Le prove del CORO DELL'ASSOCIAZIONE intendono fornire un mezzo efficace per fare esperienza viva di coralità e permettere a tutti di apprezzarne i benefici.
- c) L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

ART. 3 I SOCI

- a) L'adesione all'Associazione comporta all'associato (Socio) l'obbligo di rispettare il presente Statuto ed i Regolamenti sociali e segnatamente comporta l'obbligo di versamento della quota associativa annua.
- b) I Soci maggiorenni hanno diritto alle candidature elettive.
- c) I Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- d) Ogni Socio ha diritto ad un voto nell'Assemblea dei Soci, fatte salve eventuali deleghe scritte, qualunque sia il valore della quota o dei contributi versati. Le deleghe sono limitate a due.
- e) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- f) Sono aderenti all'Associazione:
 - i *soci fondatori*: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'originario fondo sociale dell'Associazione stessa.
 - i *soci ordinari*: coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, e possono partecipare alle sue attività.
 - i *soci sostenitori*: coloro che pur non partecipando alle attività dell'Associazione vi contribuiscono economicamente in maniera significativa.
 - i *soci benemeriti*: coloro che, a giudizio dell'Associazione, dimostrano particolare interessamento e promuovono in maniera rilevante le attività dell'Associazione.

ART. 4 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE E NUOVI SOCI

Possono essere aggiunti nuovi Soci secondo le seguenti modalità:

- a) Chi intende aderire all'Associazione rivolge domanda scritta al Consiglio Direttivo secondo i modelli e quanto stabilito dai Regolamenti sociali. Se la domanda è accettata, entro 15 giorni dalla comunicazione, il nuovo socio dovrà provvedere al versamento della quota associativa per essere Socio a tutti gli effetti.

- b) I criteri ai quali rifarsi per valutare l'ammissione del nuovo socio sono:
- Intenzione a proseguire ed incentivare l'attività dell'Associazione
 - Idoneità dei locali sede dell'attività ad accogliere il nuovo socio e disponibilità economiche dell'Associazione a sostenerne la partecipazione
 - Integrabilità col gruppo esistente
 - Per la partecipazione al Coro si valutino la musicalità del nuovo Socio e quant'altro ritenuto necessario dal Direttore del Coro
- c) In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro 60 giorni dalla presentazione, si intende che essa è stata respinta.
- d) Ogni Socio può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero degli associati; tale risoluzione ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
- e) In presenza di gravi motivi (morosità, indisciplina, opposizione allo spirito dello Statuto, inattività prolungata ecc), qualunque Socio può essere espulso con deliberazione del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea. In caso di morosità non è necessaria la ratifica da parte dell'Assemblea. L'espulsione ha effetto dal 30° giorno successivo la notifica del provvedimento di esclusione. Esso deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. E' ammesso ricorso alla prima Assemblea utile.

ART. 5 IL PATRIMONIO

- a) Il finanziamento dell'Associazione avviene mediante:
- le erogazioni liberali di singoli o Enti
 - eventuali quote associative annue o integrative
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
 - beni, immobili e mobili, donazioni e lasciti
 - rimborsi
 - tutte le altre forme consentite dalla legge
- b) I versamenti al fondo sociale possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso può pertanto chiedersi la restituzione di quanto versato all'Associazione. Detti versamenti non creano in nessun modo diritti o quote di partecipazione e non sono mai rivalutabili per nessun motivo.
- c) La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è mai rivalutabile.
- d) I fondi dell'Associazione sono amministrati dal Consiglio Direttivo e tenuti dal Tesoriere.
- e) Nessun eventuale utile o avanzo di gestione nonché fondi, riserve o capitale potrà essere distribuito, neppure in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- f) L'Associazione ha l'obbligo di redigere al termine di ogni anno un rendiconto finanziario ed economico e deve esserne dato conto all'Assemblea dei Soci.

ART. 6 AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata e svolge la propria attività in conformità e sotto le norme contenute nel presente Statuto ed ove non espressamente indicato valgono le norme di legge vigente in materia.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esercitati a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese varie, e sono conferiti con elezioni democratiche.

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente
- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo

ART. 7 **IL PRESIDENTE**

- E' nominato dall'Assemblea dei Soci.
- Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- Presiede il Consiglio Direttivo.
- Presiede l'Assemblea dei Soci.
- Rappresenta ad ogni effetto l'Associazione, quindi anche in sede di contenzioso.
- Assume i provvedimenti urgenti con obbligo di convocazione entro trenta giorni del Consiglio Direttivo per la ratifica.
- Esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- Designa il Vicepresidente che lo sostituisce in ogni incarico in caso di sua assenza.

ART. 8 **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

- a) E' composta di tutti gli aderenti all'Associazione (Soci).
- b) Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con i Regolamenti sociali ed in particolare con il pagamento della quota associativa annuale.
- c) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo.
- d) Si riunisce almeno una volta l'anno.
- e) La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto o telefonico o mediante affissione nei locali in cui si svolge l'attività dell'Associazione 15 giorni prima dell'adunanza, con indicazione dell'ordine del giorno.
- f) E' presieduta dal Presidente dell'Associazione o sostituto nominato in Assemblea.
- g) Il Presidente dell'Assemblea può nominare, se opportuno, due Scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare il diritto di intervento e di voto. Il Segretario redige verbale delle riunioni di Assemblea firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.
- h) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci più uno; in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenze. Delibera con la maggioranza dei presenti.
- i) L'Assemblea dei Soci
 - nomina il Presidente dell'Associazione
 - provvede all'elezione del Consiglio Direttivo
 - delibera l'approvazione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo
 - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
 - delibera sulle modifiche del presente Statuto
 - approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo Patrimonio
 - ratifica, quando necessario, le delibere del Consiglio Direttivo
 - provvede per ogni atto di straordinaria amministrazione.

ART. 9 **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- a) E' composto da cinque a tredici membri, secondo quanto sarà deciso di volta in volta dall'Assemblea dei Soci.
- b) Resta in carica per tre esercizi e può essere rieletto. Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei Soci.
- c) Ne fanno parte di diritto il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione.
- d) Nomina nel proprio seno il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione.
- e) E' presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in mancanza il Consiglio nomina un Presidente.
- f) E' responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione e amministrazione dell'Associazione.
- g) E' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione e pertanto delibera su tutti gli atti e le operazioni necessarie al raggiungimento degli scopi istituzionali ed alle attività collegate direttamente ad essi. Suoi compiti sono:
 - deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei Soci
 - assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei Soci durante l'attività sociale (espulsioni ecc)
 - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo da proporre all'Assemblea
 - stabilire le date delle Assemblee
 - redigere i Regolamenti per l'attività sociale
 - deliberare su tutti gli atti di gestione (acquisti, cessioni, liti attive e passive, ecc.) dando eventualmente mandato al Presidente
 - provvedere a tutte le altre attività e curare l'ordinaria amministrazione, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto
- h) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei suoi membri.
- i) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- j) Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10 **IL TESORIERE**

Il Tesoriere cura la gestione del Patrimonio dell'Associazione, rispondendo del suo operato al Presidente e al Consiglio Direttivo. Predispose dal punto di vista contabile il rendiconto economico e finanziario. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 11 **IL SEGRETARIO**

Il Segretario provvede alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, dei libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione (Soci).

ART. 12 **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il Patrimonio sarà devoluto ad un'altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 13 MODIFICHE ALLO STATUTO

Qualsiasi modifica dello Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti, in proprio o per delega.

Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea dei soci nella riunione del 6 novembre 2001.

IL PRESIDENTE